



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 106/12/CSP

ESPOSTO DEL CANDIDATO SINDACO AL COMUNE DI VERONA LUIGI CASTELLETTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL (EMITTENTE TELEVISIVA NAZIONALE SKYTG24) PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione Servizi e prodotti del 27 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*” e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 20, comma 2;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTO l’esposto presentato in data 20 aprile 2012 (prot. n. 18869) dal signor Luigi Castelletti, candidato Sindaco al Comune di Verona alle prossime elezioni comunali del 6 e 7 maggio p.v., sostenuto dalle liste Popolo della libertà, Udc, Fli, Nuovo Psi, con il quale si denuncia la violazione degli articoli 1 e 2 della legge 22



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

febbraio 2000, n. 28, da parte della società Sky Italia srl, emittente televisiva nazionale Skytg24, in relazione alla presenza in qualità di ospite del candidato Sindaco al Comune di Verona Flavio Tosi nelle trasmissioni “Skytg24” del 6 aprile 2012 e “Skytg24 Rapporto Carelli” del 10 aprile 2012, andate in onda successivamente alla data di convocazione dei comizi elettorali;

VISTA la memoria del 23 aprile 2012 (prot. n. 19263) inviata dalla società Sky Italia srl in relazione alla richiesta di controdeduzioni del 20 aprile 2012 (prot. n. 18965), nella quale si evidenzia, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, si eccepisce l'improcedibilità dell'esposto sotto il duplice profilo del mancato invio dello stesso a tutti i soggetti indicati dall'art. 10, comma 1, della legge n. 28/00 e del mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni dal fatto per la denuncia dell'asserita violazione, previsto dalla medesima norma;
- Sky tg24 è un canale *all news* a pagamento trasmesso a livello nazionale e che diffonde tutto il giorno notizie e relativi approfondimenti riconducibili alla medesima testata giornalistica registrata ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del dlgs. n. 177/05;
- da ciò consegue che i programmi oggetto dell'esposto sono fuori dal campo di applicazione della delibera n. 43/12/CSP dal cui ambito di applicazione sono esclusi i programmi e le trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali in cui non è prevista alcuna consultazione elettorale (articolo 1, comma 3);
- le disposizioni invocate dall'esponente concernono la disciplina della “comunicazione politica”, vale a dire programmi che Sky, per un'autonoma scelta editoriale, non trasmette;
- i programmi segnalati appartengono invece all'ambito dei programmi di informazione del tutto estranei alla disciplina della comunicazione politica: come chiarito definitivamente dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 155/2002, le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione. Infatti “*l'articolo 2 della legge 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione*”;
- per mera completezza difensiva, si rileva che la presenza del candidato Flavio Tosi nei programmi oggetto dell'esposto è da ricollegarsi ad obiettive esigenze informative correlate a fatti di attualità di indubbia rilevanza politica e sociale e, in particolare, alla crisi politica-giudiziaria del partito Lega nord cui il sindaco Tosi appartiene;
- pertanto, la qualità di sindaco rivestita da Flavio Tosi è un elemento puramente accidentale rispetto al ruolo preminente rivestito all'interno della Lega che giustifica la sua presenza nei suddetti programmi informativi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la

4



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

RILEVATO che le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali indette per i giorni 6 e 7 maggio 2012 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, sul presupposto della valenza locale di tali consultazioni, l'Autorità, con la delibera n. 43/12/CSP, ha limitato l'ambito di applicazione delle disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, escludendone i programmi e le trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale;

RILEVATO conseguentemente che l'ambito di applicazione della citata delibera n. 43/12/CSP è limitato alle emittenti locali che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e alla stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni elettorali;

RITENUTO che la società Sky Italia srl è, comunque, tenuta al rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché a quelli richiamati nella delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006;

CONSIDERATO in particolare che, in tema di programmi di informazione, la citata delibera n. 22/06/CSP stabilisce che *"1. Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento"*;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 5, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, durante i periodi elettorali, anche relativi alle elezioni comunali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che dai dati del monitoraggio dell'Autorità risulta la presenza del Sindaco Flavio Tosi, candidato al Comune di Verona alle prossime elezioni, nelle trasmissioni oggetto dell'esposto. In particolare, è emerso che nelle edizioni di Skytg24 in onda in data 6 aprile 2012 (alle ore 16.01, 16.30 e 17.59 circa) il candidato Flavio Tosi è stato presente – sia con un tempo di notizia che di parola – nell'ambito dei servizi dedicati, rispettivamente, alla crisi dei vertici della Lega e alla candidatura di Maroni alla segreteria della Lega, appoggiata dallo stesso Tosi; al futuro della Lega Nord e, infine, all'apprezzamento espresso da Tosi circa le dimissioni di Bossi. Inoltre, nel programma "Skytg24-Rapporto Carelli" in onda il 10 aprile 2012, il candidato Flavio Tosi è stato ospite in studio insieme, tra l'altro, al Governatore del Veneto Zaia: sono stati trattati i temi della crisi dei vertici della lega, delle dimissioni di Bossi, delle prossime elezioni amministrative e dell'impatto su di esse del recente scandalo, delle possibili alleanze in vista della prossima legge elettorale;

RITENUTO, alla luce del richiamato quadro normativo vigente, che il rispetto dei principi in materia di informazione postula comunque l'esigenza di assicurare, fatta salva la libertà editoriale e la notiziabilità degli eventi, l'equilibrio delle presenze e la parità di trattamento evitando di determinare situazioni di squilibrio tra i soggetti candidati alle prossime elezioni comunali;

RITENUTO, per l'effetto, di dover rivolgere un richiamo alla società Sky Italia srl affinché si attenga con particolare rigore, nel periodo elettorale in corso e fino all'espletamento delle operazioni di voto, all'osservanza dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento in relazione alla partecipazione nei programmi informativi di soggetti politici candidati nelle prossime consultazioni elettorali ;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e in caso di inottemperanza adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

RICHIAMA

la società Sky Italia srl, esercente l'emittente televisiva nazionale SkyTg24, a garantire nei programmi di informazione i principi di completezza e correttezza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento tra i soggetti politici candidati nelle competizioni elettorali in corso.

L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inottemperanza, adoterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

Roma, 27 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Laura

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

A